SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Revel Chion Renata, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la signora Revel Chion Renata, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la signora Revel Chion Renata è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 1º febbraio 1974 dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) alla sig.ra Revel Chion Renata, cittadina italiana, nata a Chiaverano (Torino) il 9 dicembre 1948 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Revel Chion Renata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12513

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Bevacqua Maria Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONE SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bevacqua Maria Gabriela, cittadina argentina, ha chiesto il titolo di «Médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Bevacqua Maria Gabriela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 8 aprile 1994 dalla «Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Medicas» (Republica Argentina) alla sig.ra Bevacqua Maria Gabriela, nata ad Azul - Buenos Aires (Argentina) il 25 aprile 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Bevacqua Maria Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12938

DECRETO 13 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Portilla Ruiz William Artemio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONE SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Portilla Ruiz William Artemio, cittadino colombiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Portilla Ruiz William Artemio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 6 luglio 2000 da «La Universidad Nacional de Colombia» di Bogotà (Colombia) al sig. Portilla Ruiz William Artemio, nato a Guaitarilla (Colombia) il 23 ottobre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Portilla Ruiz William Artemio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12939

DECRETO 13 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramirez Quijano Luz Stella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONE SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ramirez Quijano Luz Stella, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctora en Médicina y Cirugia» conseguito in Ecuador, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ramirez Quijano Luz Stella è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctora en Médicina y Cirugia» rilasciato in data 21 luglio 2000 da «La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil» (Ecuador) alla sig.ra Ramirez Quijano Luz Stella, nata a Espinal (Colombia) il 27 settembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ramirez Quijano Luz Stella è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12940

DECRETO 14 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Migliaccio Fernanda Valeria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONE SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Migliaccio Fernanda Valeria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non

comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Migliaccio Fernanda Valeria è risultato idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 29 agosto 2002 dall'Instituto universitario de Ciencias de la Salud «Fundacion H.A. Barcelò» - Facultad de Medicina (Republica Argentina), alla sig.ra Migliaccio Fernanda Valeria, cittadina italiana, nata a Mar del Plata (Argentina) il 9 ottobre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Migliaccio Fernanda Valeria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12941

DECRETO 14 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Pabon Reverend Ingrid Marcela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONE SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pabon Reverend Ingrid Marcela, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica Cirujana» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Pabon Reverend Ingrid Marcela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica Cirujana» rilasciato in data 17 dicembre 1997 da «La Universidad Nacional de Colombia» di Bogotà (Colombia) alla sig.ra Pabon Reverend Ingrid Marcela, nata a Bogotà (Colombia) il 18 dicembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Pabon Reverend Ingrid Marcela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12942

DECRETO 14 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Suliman Irina Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Suliman Irina Maria, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Suliman Irina Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic» rilasciato in data 7 ottobre 2002 dal Ministero dell'educazione e della ricerca - Università di medicina e farmacia «Gr.T.Popa» di Iaşi (Romania) alla sig.ra Suliman Irina Maria, nata a Bacău (Romania) il 3 ottobre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Suliman Irina Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12936

DECRETO 14 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonçalves de Rezende Gisele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gonçalves de Rezende Gisele, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Gonçalves de Rezende Gisele è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 14 gennaio 2000 dalla «Universidade Federal de Uberlandia», Republica Federativa do Brasil, alla sig.ra Gonçalves de Rezende Gisele, nata a Uberlandia - Minas Gerais (Brasile) il 13 settembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Gonçalves de Rezende Gisele è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12935

DECRETO 15 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Romero Albrecht Lilian Esther, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Romero Albrecht Lilian Esther, cittadina paraguayana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor en Medicina y Cirugia» conseguito in Paraguay, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Romero Albrecht Lilian Esther è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor en Medicina y Cirugia» rilasciato in data 9 febbraio 1996 dalla «Universidad Nacional de Asuncion» (Paraguay) alla sig.ra Romero Albrecht Lilian Esther, nata ad Asuncion (Paraguay) il 21 aprile 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Romero Albrecht Lilian Esther è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12933

DECRETO 15 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Ribeiro Abreu Paula, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ribeiro Abreu Paula, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Ribeiro Abreu Paula è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 18 luglio 2003 dalla «Universidade Iguaçu - UNIG» di Nova Iguaçu (Brasile) alla sig.ra Ribeiro Abreu Paula, cittadina italiana, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 19 ottobre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ribeiro Abreu Paula è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12934

DECRETO 15 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Mareri Lupi Katya, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mareri Lupi Katya, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Mareri Lupi Katya è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 20 luglio 1996 dalla «Universidad de Carabobo (Venezuela) alla sig.ra Mareri Lupi Katya, cittadina italiana, nata a Valencia - Carabobo (Venezuela) il 1° agosto 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Mareri Lupi Katya è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12937

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 novembre 2004.

Ricostituzione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 72 del 31 ottobre 2000, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) per la provincia di Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608 ad oggetto «Rogolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato»;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995, relativamente alla composizione della Commissione di cui all'art. 8 della legge n. 164 del 20 maggio 1975;

Vista la circolare del M.L.P.S. n. 32/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992, Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro, Div. III, con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Parma e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate nonché sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali consolidati in ordine all'effettività

dell'azione sindacale e della presenza pluricategoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Viste le designazioni della CGIL di Parma in rappresentanza dei lavoratori e dell'Unione parmense degli industriali in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Parma;

Considerato che la funzione di presidente è assolta per legge dal direttore della Direzione provinciale del lavoro competente e che in caso di sua assenza o legittimo impedimento l'esigenza di assicurare l'esercizio e la continuità della predetta funzione potrà essere garantita da un funzionario dal medesimo delegato in sua sostituzione;

Decreta:

È ricostituita la Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Parma, così composta:

il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Parma, presidente;

sig.ra Colla Maura, membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Frati Andrea, supplente, in rappresentanza dei lavoratori;

dott. Bianchini Enea, membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

dott. Campise Omar, supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

dott. Gonzales Giuseppe Antonio, titolare, in rappresentanza INPS con voto consultivo;

dott. De Luca Raffaele, supplente, in rappresentanza INPS con voto consultivo.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 2 novembre 2004

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

04A11663

DECRETO 17 novembre 2004.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto n. 5/2003 del 1° dicembre 2003 con la quale è stato nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile come modificato dalla legge n. 533 dell'11 agosto 1973, della Confederazione italiana sindacati lavoratori della provincia di Reggio Emilia;

Tenuto conto della nota del 5 novembre 2004 con la quale il dott. Franco Maramotti ha rassegnato le dimissioni, quale membro supplente della suddetta commissione in rappresentanza dei lavoratori;

Considerata la nota del 4 agosto 2004 della Confederazione italiana sindacati lavoratori della provincia di Reggio Emilia con la quale è stato proposto un altro nominativo;

Decreta:

Il sig. Michele Del Fabbro nato a Guastalla il 29 maggio 1966, residente a Gualtieri in via Don Luigi Sturzo, n. 6 è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, della Confederazione italiana sindacati lavoratori della provincia di Reggio Emilia, quale rappresentante dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato ai soggetti interessati.

Reggio Emilia, 17 novembre 2004

Il direttore provinciale: DE ROBERTIS

04A11664

DECRETO 1° dicembre 2004.

Sostituzione di un membro effettivo, in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della provincia del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto l'art. 410 del c.p.c.;

Visto il proprio decreto n. 3 del 13 novembre 2000 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota datata 21 settembre 2004 della Confcommercio della provincia del Verbano Cusio Ossola con la quale detta organizzazione comunica le dimissioni del rag. Brichetto Silvano quale componente della commissione e comunica, altresì, l'impossibilità di garantire la presenza di un proprio rappresentante in seno alla commissione di conciliazione;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del membro effettivo dimissionario per garantire la continuità funzionale della commissione;

Individuato nel sig. Callegaro Patrizio, già membro supplente della commissione quale rappresentante dei datori di lavoro all'uopo segnalato dalla Confederazione italiana agricoltori, il nuovo membro effettivo in sostituzione del sig. Brichetto Silvano, dimissionario;

Vista la nota del Ministero del lavoro - Direzione generale rapporti di lavoro datata 12 settembre 2000, avente ad oggetto «individuazione OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale ai fini della costituzione della commissione provinciale di conciliazione (4° comma art. 410 c.p.c.);

Vista la nota datata 1° dicembre 2004 della Lega nazionale cooperative mutue con la quale viene manifestata la disponibilità del sig. Ottone Pier Carlo ad entrare a far parte della commissione di conciliazione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Decreta:

Il sig. Callegaro Patrizio è chiamato a far parte della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della provincia del Verbano Cusio Ossola, in qualità di membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Brichetto Silvano.

Il sig. Ottone Pier Carlo è chiamato a far parte della predetta commissione, in qualità di membro supplente.

Omegna, 1° dicembre 2004

p. *Il direttore provinciale reggente:* BOVIO

04A12690

DECRETO 14 dicembre 2004.

Sostituzione di alcuni componenti della Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 5307 del 26 luglio 2004 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Napoli;

Vista la nota del 23 novembre 2004 - prot. n. 59380 con la quale il Direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Napoli chiede la sostituzione dei dirigenti I.N.P.S. in seno al citato organismo collegiale;

Ritenuta la necessità di aderire alla succitata richiesta;

Decreta:

A parziale notifica del decreto direttoriale n. 5307/2004 si dispone quanto segue:

il dott. Bove Luigi, direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Napoli, è nominato presidente della Commissione indicata in epigrafe, in sostituzione del dott. Delle Vedove Antonio;

il dott. Sorrentino Gaetano, dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Napoli, è nominato vice-presidente della Commissione indicata in epigrafe, in sostituzione della dott.ssa Petrone Clelia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Napoli, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: APREA

04A12624

DECRETO 14 dicembre 2004.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria per la provincia di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975, recante norme sulla composizione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto n. 545 del 27 gennaio 2004 con il quale nel ricostituire la predetta Commissione per la provincia di Napoli, per il quadriennio 27 gennaio 2004 - 26 gennaio 2008 il dott. Delle Vedove Antonio è stato nominato membro supplente del citato organismo, in rappresentanza dell'INPS;

Vista la nota n. 59379 del 23 novembre 2004 con la quale la sede provinciale INPS di Napoli chiede di sostituire il citato dirigente con il dott. Sorrentino Gaetano, nato a Eboli il 28 agosto 1944, in seno alla citata Commissione;

Ritenuta la necessità di aderire alla succitata richiesta;

Decreta:

A parziale notifica del decreto direttoriale n. 545 del 27 gennaio 2004 si dispone quanto segue:

il dott. Sorrentino Gaetano, nato a Eboli (Salerno) il 28 agosto 1944, è nominato membro supplente della Commissione indicata in epigrafe, in sostituzione del dott. Delle Vedove Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Napoli, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: APREA

04A12625

DECRETO 15 dicembre 2004.

Costituzione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riguardante gli organi di certificazione dei contratti di lavoro;

Visto il decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo all'istituzione delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le Direzioni provinciali del lavoro e presso le province, ai sensi della normativa succitata;

Viste le designazioni pervenute dall'INPS di Avellino, dall'INAIL di Avellino, dalle varie Agenzie delle entrate presenti sul territorio provinciale, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Avellino, dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Avellino, dal Consiglio dell'ordine provinciale dei consulenti del lavoro di Avellino e dal Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Avellino;

Decreta:

1. È costituita presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Avellino la Commissione di certificazione di cui all'art. 1, commi 2 e 4, del decreto 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così composta:

componenti di diritto:

dott. Rocco D'Argenio, direttore della DPL di Avellino, con funzione di presidente;

dott. Mario Chiarello, funzionario del Servizio politiche del lavoro, DPL, Avellino;

dott. Pasquale De Lisa, funzionario del Servizio politiche del lavoro, DPL, Avellino;

dott. Gerardo Manzo, funzionario della sede prov.le dell'INPS di Avellino:

rag. Silvano De Luca, funzionario della sede prov.le dell'INAIL di Avellino;

componenti a titolo consultivo:

dott. Vincenzo Battista, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Avellino;

dott.ssa Patrizia Palma, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Ariano Irpino;

dott.ssa Romina Iandiorio, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di S. Angelo dei Lombardi;

avv. Scipione De Micco, in rappresentanza del Consiglio dell'ordine degli avvocati;

dott.ssa Adriana Di Placido, in rappresentanza dell'ordine dei dottori commercialisti;

rag. Leandro Guarino, in rappresentanza del Consiglio provinciale dell'ordine dei consulenti del lavoro;

rag. Luigi Rauseo, in rappresentanza del Collegio dei ragionieri e dei periti commerciali.

2. Ogni componente, di diritto ed a titolo consultivo, in caso di assenza o di impedimento, potrà essere sostituito da un supplente appositamente delegato.

3. Il presidente si riserva, in caso di proprio impedimento, di delegare altro funzionario della Direzione provinciale del lavoro di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 15 dicembre 2004

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

04A12890

DECRETO 20 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola di servizi collettivi S. Maria del Bagno a r.l.», in Cervinara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto in particolare l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del suddetto decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità di Vigilanza provvede allo scioglimento, senza nomina del liquidatore, delle società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione datata 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di liquidatori;

Vista la dichiarazione del presidente del Consiglio di amministrazione iscritta al prot. dell'ufficio al n. 28737 del 16 dicembre 2004 dalla quale risulta l'inesistenza di valori immobiliari nonché la inesistenza di pendenze giudiziarie;

Vista la visura della Camera di commercio, industria artigianato di Avellino - Ufficio registro delle imprese;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Agricola di Servizi Collettivi S. Maria del Bagno a r.l.» con sede nel comune di Cervinara (Avellino) - posizione B.U.S.C. n. 598, costituita in data 26 luglio 1971, codice fiscale 00177640646, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del suddetto decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Avellino intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 20 dicembre 2004

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

04A12892

DECRETO 21 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Mondoperaio 85 a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della Cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli Enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 14 dicembre 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Mondoperaio 85 a r.l.» con sede in Bari, posizione n. 5454 costituita per rogito del notaio Alfredo Polito in data 3 aprile 1985, repertorio n. 135248, codice fiscale 03306900725, R.E.A. n. 254209, registro società n. 17345, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 21 dicembre 2004

Il dirigente del servizio: BALDI

05A00022

DECRETO 22 dicembre 2004.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della Cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della Cooperazione - Divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare,

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sotto elencate società cooperative:

Busc	S.N.	Denominazione	Sede	Indirizzo	Notaio	Costit.	Repert.	Reg. Soc.
660	100095	Casa Sociale	Lucca	v. S. Croce, 43	Lazzareschi Renzo	26-6-1967	19240	4309
1074	180922	Tosco Trans	Viareggio	v. Garibaldi, 32	Maccheroni Emilio	31-12-1980	73163	9023
1260	217952	CO.MARE	Viareggio	v. Paolo Savi, 345	Garzia Giorgio	30-11-1985	76172	14442

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Lucca, via Gramsci, 109 - Lucca, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Lucca, 22 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SARTI

04A12891

DECRETO 22 dicembre 2004.

Scioglimento di undici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*), decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*), decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sotto elencate società cooperative:

Busc	*S.N.*	*Denominazione*	*Sede*	*Indirizzo*	*Notaio*	*Costit.*	*Repert.*	*RegSoc*
1013	166763	Naval-coop	Viareggio	v. Vespucci 289	Garzia Giorgio	19.3.1979	49148	7763
792	134372	La Maniglia	Lucca	v. Burlamacchi	Lazzareschi Renzo	12.3.1974	67906	5646
1144	196940	Pensiero e Azione	Forte dei Marmi	v. Versilia 27	Maccheroni Emilio	7.5.1980	68482	8451
1108	188301	Penta Print	Viareggio	v. della Gronda 233	Garzia Giorgio	4.12.1981	71136	9923
187	69940	Edilizia Lecciona	Viareggio	v. Fratti 676	Sartini Arnaldo	20.4.1961	7102	3387
1135	193626	L'artigiano Camaiorese	Camaiore	p.zza XXIX Magio 31	Rizzo Francesco	27.2.1982	100807	10151
1112	188845	Il Ponte	Lucca	v. per S. Alessio 63	Raspini Francesco	29.3.1979	52974	7795
30	48505	Edilizia S. Frediano	Lucca	v. Matteo Trenta 14	De Nobili Alfredo	7.10.1954	19762	2725
82	63014	Coop.va di Produzione e Lavoro Marilla	Capannori	Fraz. Marlia	Manfredini Raffaele	26.9.1958	10176	3102
976	161792	Omnibus	Capannori	v. della Rimembranza 2/a - Marlia	Pugliese Nicolò	3.5.1978	166079	7301
1336	176985	Consorzio finanziario Toscano	Forte dei Marmi	v. Versilia 27	Maccheroni Emilio	27.2.1980	67465	17554

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Lucca, via Gramsci, 109 - Lucca, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Lucca, 22 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SARTI

04A12891-*bis*

DECRETO 22 dicembre 2004.

Costituzione della Commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Vista la legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto l'art. 76, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevede l'istituzione delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le Direzioni provinciali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2004 con il quale si dispone la concreta istituzione presso le Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, di apposite commissioni di certificazione, aventi il compito di qualificare i contratti di lavoro, nonché il contratto di appalto di cui all'art. 1655 del codice civile, sia nelle fasi di stipulazione che in quelle di attuazione del relativo programma negoziale;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che disciplina la composizione della Commissione di certificazione;

Vista la circolare n. 48/2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante chiarimenti operativi relativamente alla costituzione e alla composizione della Commissione di certificazione nonché in merito al funzionamento della stessa;

Considerata la opportunità, al fine di assicurare il miglior funzionamento della Commissione in que-

stione, di conferire l'incarico di componente ad un numero maggiore di funzionari, nel rispetto comunque del funzionamento della stessa nei limiti di cui al citato art. 1;

Visto l'art. 11 del decreto ministeriale 2 luglio 2004, il quale dispone che le Commissioni operano, in attesa del c.d. «codice di buone pratiche», sulla base di un proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dalla stessa Commissione;

Decreta:

È costituita presso la Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Brescia la Commissione di certificazione di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003 e di cui al decreto ministeriale 2 luglio 2004, composta come segue:

presidente: dott. Giuseppe Bruno (dirigente della DPL di Brescia);

membri in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro;

dott.ssa Giuseppa Di Stefano (titolare);

dott. Giuseppe Mongelli (titolare);

dott. Maurizio Fazio (supplente);

dott.ssa Stefania Patruno (supplente);

membri in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.: geom. Biagio Di Prima (titolare);

membri in rappresentanza dell'I.N.P.S.:

dott. Angelo Gallucci (titolare);

dott.ssa Francesca Angione (supplente);

sig. Giovanni Maurelli (supplente).

Brescia, 22 dicembre 2004

Il direttore provinciale: BRUNO

05A00094

DECRETO 22 dicembre 2004.

Ricostituzione della Commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 90/2000 del 22 dicembre 2000, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Modena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608 ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato»;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, divisione III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995 relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 3 della legge n. 427/1975;

Vista la Circolare del M.L.P.S. n. 39/1992, protocollo n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 - secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Vista la Circolare n. 12035/1995 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro, divisione III con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Modena e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Vista la designazione congiunta delle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL di Modena, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione della Associazione costruttori edili e complementari della provincia di Modena e la designazione della CNA Associazione provinciale di Modena, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione contenente la designazione dei nominativi della Direzione provinciale del lavoro di Modena;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Modena, così composta:

il direttore pro-tempore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Modena, presidente;

sig. Martino Carmelo, membro effettivo;

sig.ra Sacchi Alessandra, membro supplente;

in rappresentanza dei lavoratori industria edile CGIL, CISL, UIL;

sig. Martino Davide, membro effettivo;

sig. Capuano Renato, membro supplente;

in rappresentanza dei lavoratori artigianato edile CGIL, CISL, UIL;

geom. Baccarani Roberto, membro effettivo;

dott. Fiorillo Fernando, membro supplente;

in rappresentanza dei datori di lavoro, industria edile Associazione costruttori edili;

dott. Sitta Stefano, membro effettivo;

dott. Corradini Andrea, membro supplente;

in rappresentanza dei datori di lavoro, artigianato edile CNA;

sig. Gallerani Natalino, ispettore, titolare, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro;

sig.ra Pavarotti Enrica, ispettore, supplente, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 22 dicembre 2004

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A00096

DECRETO 22 dicembre 2004.

Composizione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro - direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004, concernente l'«istituzione delle commissioni di certificazione presso le direzioni provinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera *b)*» e la circolare ministeriale n. 48/2004 del 15 dicembre 2004;

Rilevato che la commissione di certificazione dei contratti di lavoro da istituire presso le direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro - è composta dal direttore che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'INAIL;

Considerata la disponibilità, nell'ambito del servizio politiche del lavoro, di risorse umane aventi la qualifica appropriata per lo svolgimento delle funzioni di componente della menzionata commissione;

Ritenuto necessario prevedere, per la funzionalità della predetta commissione da istruire presso la direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino, la nomina di membri supplenti, anche esterni al servizio politiche del lavoro;

Viste le designazioni dei rappresentanti dei suddetti istituti fornite con nota dell'I.N.P.S. prot. inf. n. 5900/20/09/2004 - 73676 del 20 settembre 2004 e con nota dell'INAIL, prot. sn. del 30 agosto 2004;

Decreta:

La commissione per la certificazione dei contratti di lavoro costituita ex art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 21 luglio 2004, presso la direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino è composta dai seguenti membri:

presidente: Damiani Silvana Lucia, direttore della direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino.

Membri effettivi:

Brigidi Anna, responsabile servizio politiche del lavoro;

Rinaldi Milena, responsabile U.O. relazioni sindacali e conflitti di lavoro;

De Giorgi Giorgio, funzionario I.N.P.S.;

Cangialosi Gianfranco, funzionario I.N.A.I.L.

Membri supplenti:

Gaspari Alessandra, responsabile U.O., autorizzazioni al lavoro;

Fini Antonietta, responsabile servizio risorse umane, AA.GG.;

Segnani Gianfranco, funzionario I.N.P.S.;

Guidetti Fabio, funzionario I.N.A.I.L.

In caso di assenza del presidente, le funzioni di presidente sono affidate alla dott.ssa Brigidi Anna, la quale verrà sostituita a sua volta, nelle vesti di membro, da una delle supplenti.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

Pesaro, 22 dicembre 2004

Il direttore provinciale: DAMIANI

05A00097

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «D. & D. Group Piccola società cooperativa a r.l.», in Castro dei Volsci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 dicembre 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «D. & D. Group Piccola Società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La Società cooperativa «D. & D. Group Piccola Società cooperativa a r.l.» con sede in Castro dei Volsci costituita a rogito notaio dott. Pio Serashi in data 1° febbraio 2001, repertorio n. 24835, registro imprese n. 8501 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 2203/312505 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

05A00023

DECRETO 28 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «PC System One società cooperativa a r.l.», in Ortì di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 75 n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 1981 n. 30;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Preso atto che non è pervenuta nessuna opposizione al provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 2004, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio:

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: Soc. coop. «P C System One società cooperativa a r.l.» con sede in Ortì di Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott. Carlo Zagami in data 13 aprile 1989 repertorio 6236 - registro società n. 137/89 - Tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 dicembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A00032

DECRETO 28 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Golfo Club - Società cooperativa a r.l.», in Gioia Tauro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Preso atto delle delle risultanze dell'ispezione del 24 novembre 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1995;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: Società «Golfo Club società cooperativa a r.l.» con sede in Gioia Tauro costituita per rogito notaio dott. Bernardo Cannata in data 23 ottobre 1990 repertorio 1142 - registro società n. 2775 - tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 28 dicembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A00033

DECRETO 28 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Info-Project piccola società cooperativa a r.l.», in Gioiosa Jonica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Preso atto delle delle risultanze dell'ispezione del 24 novembre 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio 2000, che non ha da anni, alcun tipo di attività e che il valore della produzione iscritto al bilancio chiuso al 31 dicembre 1999 è nullo;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: Società «Info-Project piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Gioiosa Jonica costituita per rogito notaio dott. Achille Giannitti in data 2 gennaio 1996 repertorio 1189 - registro delle imprese n. 128588 - Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 dicembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A00034

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di sette società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*octisdecies* del codice civile secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali attestanti che le società cooperative sono in liquidazione ordinaria e che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone

che siano cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa Manutenzioni Navali Spezzine a r.l., in liquidazione dal 21 luglio 1984, con sede legale in La Spezia, via Gramsci 105, costituita il 15 maggio 1973, rogito notaio dott. Marcello Federici repertorio n. 58125, codice fiscale n. 00118810118, posizione nazionale n. 126033, posizione provinciale n. 727, ultimo bilancio presentato esercizio 1978;

2) società cooperativa Montefiorito a r.l., in liquidazione dal 15 marzo 1986, con sede legale in Zignago (La Spezia), frazione Pieve di Zignago, costituita il 24 marzo 1979, rogito notaio dott. Giovanni Carlo Federici, repertorio n. 14207, codice fiscale n. 00259590115, posizione nazionale n. 167288, posizione provinciale n. 852, ultimo bilancio presentato esercizio 1983;

3) società cooperativa Tre Spighe a r.l, in liquidazione dal 26 aprile 1989, con sede legale in Sarzana (La Spezia), via XX settembre 61, costituita il 5 agosto 1985, rogito notaio dott. Paolo Pucci repertorio n. 86811, codice fiscale n. 00805510112, posizione nazionale n. 213517, posizione provinciale n. 961, ultimo bilancio presentato esercizio 1986;

4) società cooperativa Gordio a r.l, in liquidazione dal 28 dicembre 1991, con sede legale in Sarzana (La Spezia) via Mazzini 83, costituita il 28 novembre 1986, rogito notaio dott. Francesco Calabrese De Feo, repertorio n. 10592, codice fiscale n. 00835230111, posizione nazionale n. 225771, posizione provinciale n. 984, ultimo bilancio presentato esercizio 1991;

5) società cooperativa Cosma a r.l., in liquidazione dal 24 dicembre 1990, con sede legale in La Spezia, via Chiodo 13, costituita il 24 luglio 1989, rogito notaio dott. Pasquale Scrufari, repertorio n. 23015, codice fiscale n. 00888180114, posizione nazionale n. 242757, posizione provinciale n. 1032, ultimo bilancio presentato esercizio 1990;

6) società cooperativa società Spezzina di Equitazione Montalbano a r.l., in liquidazione dal 10 gennaio 1997, con sede legale in La Spezia, località Montalbano, costituita il 15 gennaio 1990, rogito notaio dott.ssa Fiammetta Chiarandini, repertorio n. 18432, codice fiscale n. 00896570116, posizione nazionale n. 245233, posizione provinciale n. 1039, ultimo bilancio presentato esercizio 1998;

7) società cooperativa Co.M.E.C. a r.l., in liquidazione dal 31 maggio 1995, con sede legale in La Spezia, via Sarzana 666, costituita il 4 marzo 1994, rogito notaio dott.ssa Fiammetta Chiarandini, repertorio n. 28711, codice fiscale n. 00972400113, posizione nazionale n. 267649, posizione provinciale n. 1113, ultimo bilancio presentato esercizio 1995.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa Direzione provinciale del lavoro, U O. cooperazione, piazzale J.F. Kennedy, 47 - 19100 La Spezia, formale motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale comunicherà al Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, l'elenco delle società cooperative sopra elencate alfine della cancellazione della stesse dal registro medesimo.

La Spezia, 15 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MANCINO

04A12689

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 dicembre 2004.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Circolo Belvedere», in Somma Lombardo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2004 con il quale la Cooperativa «Circolo Belvedere» con sede in Somma Lombardo (Varese) è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del rag. Domenico Fazzini;

Preso atto del decesso del rag. Fazzini avvenuto in data 8 ottobre 2004;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla sostituzione del Commissario governativo deceduto;

Decreta:

Il dott. Paolo Calato nato a Napoli il 3 luglio 1964, codice fiscale CLTPLA64L03F839X, con studio in Lecco, corso Matteotti n. 8/A, è nominato Commissario governativo della Società cooperativa «Circolo Belvedere» con sede in Somma Lombardo (Varese), in sostituzione del rag. Domenico Fazzini, deceduto.

Roma, 14 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12889

DECRETO 16 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Dorijana Grizon Gerebizza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dorijana Grizon Gerebizza, cittadina slovena, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola media superiore di perito giardiniere, conseguito presso la Scuola professionale agroalimentare di Celje, ora denominata Scuola di giardinaggio, Scuola media professionale e tecnica di Celje, Repubblica di Slovenia, al fine dell'esercizio in Italia delle attività di pulizia e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 7 ottobre 2004, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997 ed è pertanto compatibile con l'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione;

Vista l'esperienza professionale pluriennale dell'interessata in ditte operanti nei settori di attività per i quali si richiede il riconoscimento che consente di poter concedere il riconoscimento della formazione professionale senza necessità di applicare misure compensative;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, concernente «Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche»;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Dorijana Grizon Gerebizza, nata il 20 luglio 1967 a Capodistria (Slovenia), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della completezza della formazione professionale acquisita.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

Il direttore generale: SPIGARELLI

04A12652

DECRETO 16 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Anita Renata Syta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig. Anita Renata Syta, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola media superiore di tipo professionale, con la specializzazione nella professione di pasticcere, conseguito presso il Complesso di scuole di economia di Sandomierz, al fine dell'esercizio in Italia delle attività di pulizia e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il parere espresso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 7 ottobre 2004, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997 ed è pertanto compatibile con l'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione;

Vista l'esperienza professionale pluriennale dell'interessata in ditte operanti nei settori di attività per i quali

si richiede il riconoscimento che consente di poter concedere il riconoscimento della formazione professionale senza necessità di applicare misure compensative;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, concernente «Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche»;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig. ra Anita Renata Syta, nata il 3 agosto 1974 a Sandomierz (Polonia), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabie tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della completezza della formazione professionale acquisita.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

Il direttore generale: SPIGARELLI

04A12653

DECRETO 16 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Hazem Sobhi Mohamed Sheta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico dell'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Hazem Sobhi Mohamed Sheta, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo finale di studio di scuola secondaria generale di secondo grado conseguito presso la Scuola secondaria maschile di «Betebs», istituto facente parte dell'ordinamento scolastico della Repubblica araba d'Egitto, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di pulizia di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 7 ottobre 2004, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997 ed è pertanto compatibile con l'esercizio dell'attività di pulizia e, stante l'esperienza professionale biennale maturata in imprese del settore, non ha ritenuto di dover applicare alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Hazem Sobhi Mohamed Sheta, nato il 22 dicembre 1981 a El Menoufia (Egitto), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico dell'attività di pulizia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Lo svolgimento dell'attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

Il direttore generale: SPIGARELLI

04A12654

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, il giorno 6 dicembre 2004, dalle ore 10,15 alle ore 12,30.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A12623

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 28 dicembre 2004.

Istituzione e attivazione degli Uffici delle dogane di Pordenone, Messina, Gaeta, Savona, Pisa, Livorno ed Avezzano.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Viste le determinazioni direttoriali con le quali sono stati istituiti ed attivati, in via sperimentale, gli uffici delle dogane di Pordenone prot. 1266/UD del 7 luglio 2003; di Messina prot. 1325/UD del 16 luglio 2003; di Gaeta prot. 1389/UD del 24 luglio 2003; di Savona prot. 1678/UD del 18 settembre 2003; di Pisa prot. 1779 del 6 ottobre 2003; di Livorno prot. 1816 del 14 ottobre 2003 e di Avezzano prot. 1900/UD del 29 ottobre 2003;

Valutata positivamente la fase sperimentale e considerata la piena operatività dei citati Uffici;

Ritenuta la necessità di rendere definitiva l'istituzione e l'attivazione degli stessi;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

L'istituzione e l'attivazione degli Uffici delle Dogane di Pordenone, Messina, Gaeta, Savona, Pisa, Livorno ed Avezzano vengono rese definitive.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore: GUAIANA

04A13008

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 11 novembre 2004.

Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa sociale «ACTL New» a r.l., in Terni.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa sociale «ACTL New» a r.l. con sede in Terni, via Aleardi n. 4, costituita a rogito dal notaio dottor Luciano Clericò in data 8 luglio 2004 al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - nella duplice sezione produzione e lavoro e cooperazione sociale;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso nella seduta del 18 ottobre 2004 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa sociale «ACTL New» a r.l. con sede in Terni - via Aleardi n. 4, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, sezione duplice - produzione e lavoro e cooperazione sociale della provincia di Terni.

Terni, 11 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

05A00037

DECRETO 19 novembre 2004.

Modifica del decreto prefettizio 7 febbraio 2000, relativo all'iscrizione della «SMAC - Piccola società cooperativa a r.l.», in Terni, nel registro prefettizio delle cooperative.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 17955 DIV.3° del 7 febbraio 2000 con il quale si decretava l'iscrizione della «SMAC - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Terni, via Garofoli n. 4, nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 3 febbraio 2000, con il quale si stabiliva la trasformazione della «SMAC - Piccola società cooperativa a r.l.» a «SMAC - Società cooperativa a r.l.»;

Sentito il parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 ottobre 2004;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio succitato, l'iscrizione della «SMAC - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Terni, via Garofoli n. 4, nel registro prefettizio delle cooperative della provincia di Terni, sezione produzione e lavoro.

Terni, 19 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

05A00038

DECRETO 22 novembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della piccola società cooperativa sociale «Progetto Alfa 99» a r.l., in Terni.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 3311/1° SETT. in data 13 aprile 2000 con il quale la piccola società cooperativa sociale «Progetto Alfa 99» a r.l. con sede in Terni, via Armellini n. 10 è stata iscritta nel registro prefettizio sezione duplice - produzione e lavoro e cooperazione sociale;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 7 giugno 2000, con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278;

Visto il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La piccola società cooperativa sociale «Progetto Alfa 99» a r.l. con sede in Terni, via Armellini n. 10 è

cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione duplice produzione e lavoro e cooperazione sociale per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia, via Arenula, 70 - Roma. Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive, direzione gen. enti cooperative.

Terni, 22 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

05A00035

DECRETO 15 dicembre 2004.

Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Decor Service» piccola società cooperativa a responsabilità limitata, in Orvieto.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa «Decor Service» piccola società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Orvieto, via degli Eucalipti n. 55, costituita a rogito dal notaio dott. Franco Campioni in data 10 luglio 2003 al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - sezione produzione e lavoro;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso nella seduta del 15 settembre 2004 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Decor Service» piccola società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Orvieto, via degli Eucalipti n. 55, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro della provincia di Terni.

Terni, 15 dicembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

05A00036

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 si comunica che per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2005 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 2,09%.

05A00048

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35217 del 29 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. ARIES (già Nuova Editoriale Atesina), con sede in Udine (già Bolzano), unità di Bolzano, per il periodo dal 1º giugno 2004 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 35219 del 29 novembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della ITAM Industria Tessuti a Maglia S.p.a., con sede in Pioltello (Milano), unità di Pioltello, per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35220 del 29 novembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Arvinmeritor Suspension Systems, società a responsabilità limitata, con sede in Asti, unità di Asti, per il periodo dal 10 maggio 2004 al 9 maggio 2005.

Con decreto n. 35221 del 29 novembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della AVM S.r.l., con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), unità di Acquaviva Picena, per il periodo dal 23 dicembre 2003 al 7 luglio 2004.

Con decreto n. 35222 del 29 novembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della L'Elettrometallurgica S.p.a., con sede in Cuorgnè (Torino) unità di Cuorgnè, per il periodo dal 15 ottobre 2003 al 30 gennaio 2004.

Con decreto n. 35223 del 29 novembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione art. 1, legge n. 223/1991, della Pastificio Carmine Russo S.p.a., con sede in Napoli, unità di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 30 agosto 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 35224 del 29 novembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale

art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Metalfer Sud S.p.a., con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 35225 del 29 novembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Officina Fonderia Cerrese Eugenio Carugo società in accomandita semplice, con sede in Cerro Maggiore (Milano), unità di Cerro Maggiore, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 35226 del 29 novembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Liritex S.p.a., con sede in Castelliri (Frosinone), unità di Castelliri, per il periodo dal 2 agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35227 del 29 novembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Maglificio di Maderno, società a responsabilità limitata, con sede in Toscolano-Maderno (Brescia), unità di Toscolano-Maderno, per il periodo dal 23 agosto 2004 al 22 agosto 2005.

Con decreto n. 35228 del 29 novembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione art. 1, legge n. 223/1991 della Coster Tecnologie Speciali S.p.a., con sede in Calceranica al Lago (Trento), unità di Calceranica al Lago, per il periodo dal 19 luglio 2004 al 18 gennaio 2005.

Con decreto n. 35230 del 29 novembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione art. 1, legge n. 223/1991 della Filatura di Grignasco S.p.a., con sede in Grignasco (Novara), unità di Grignasco, Villanuova sul Clisi (Brescia), per il periodo dal 30 agosto 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 35231 del 29 novembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Cooperativa Sociale Praie Progetto Lavoro, società a responsabilità limitata, con sede in Salerano Canavese (Torino), unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 1º luglio 2003 al 4 novembre 2003.

Con decreto n. 35232 del 29 novembre 2004 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Lerolin S.p.a., con sede in Thiene (Vicenza), unità di Thiene, per il periodo dal 2 agosto 2004 al 1º gennaio 2005.

Con decreto n. 35233 del 29 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. ISAM, con sede in Sant'Ippolito (Pesaro Urbino), unità di Sant'Ippolito, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 35234 del 29 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Shimano Italia, con sede in Briga Novarese (Novara), unità di Briga Novarese, per il periodo dal 19 luglio 2004 al 18 luglio 2005.

Con decreto n. 35236 del 29 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SAI.GE.SE., con sede in Rende (Cosenza), unità di Rende, per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 35238 del 29 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Speedline, con sede in Santa Maria di Sala (Venezia), unità di Bolzano, Caselle di Santa Maria di Sala (Venezia), Tabina di Santa Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 35241 del 29 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.c.a.r.l. Il Progresso, con sede in Argenta (Ferrara), unità di Argenta (Ferrara), Cento (Ferrara), Conselice (Ravenna), Ferrara, Ravenna, per il periodo dal 30 settembre 2004 al 14 gennaio 2005.

Con decreto n. 35242 del 29 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CIR Costruzioni, con sede in Argenta (Ferrara), unità di Elenco, per il periodo dal 30 settembre 2004 al 14 gennaio 2005.

Con decreto n. 35244 del 29 novembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla OLIIT, con sede in Parma, unità di Scarmagno (Torino), Avezzano (L'Aquila), Chieti, per il periodo dal 19 ottobre 2004 al 18 ottobre 2005.

05A00025 - 05A00029 - 05A00027

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35194 del 29 novembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n.223 della Itam Industria Tessuti a Maglia S.p.a., con sede in Pioltello (Milano), unità di Pioltello, per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31º agosto 2005.

Con decreto n. 35195 del 29 novembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Arvinmeritor Suspension Systems S.r.l., con sede in Asti, unità di Asti, per il periodo dal 10 maggio 2004 al 9 maggio 2005.

Con decreto n. 35196 del 29 novembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della AVM S.r.l., con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), unità di Acquaviva Picena, per il periodo dal 23 dicembre 2003 al 7 luglio 2004.

Con decreto n. 35197 del 29 novembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della L'Elettrometallurgica S.p.a., con sede in Cuorgnè (Torino), unità di Cuorgnè, per il periodo dal 15 ottobre 2003 al 30 gennaio 2004.

Con decreto n. 35198 del 29 novembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione art. 1, legge n. 223/1991 della Pastificio Carmine Russo S.p.a., con sede in Napoli, unità di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2006.

Con decreto n. 35199 del 29 novembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Metalfer Sud S.p.a., con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 35200 del 29 novembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Officina Fonderia Cerrese Eugenio Carugo società in accomandita semplice, con sede in Cerro Maggiore (Milano), unità di Cerro Maggiore, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 35201 del 29 novembre 2004 è approvato, il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Liritex S.p.a., con sede in Castelliri (Frosinone), unità di Castelliri, per il periodo dal 2 agosto 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 35202 del 29 novembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Maglificio di Maderno società a responsabilità limitata, con sede in Toscolano-Maderno (Brescia), unità di Toscolano-Maderno, per il periodo dal 23 agosto 2004 al 22 agosto 2005.

Con decreto n. 35203 del 29 novembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione della Coster Tecnologie Speciali S.p.a., con sede in Calceranica al Lago (Trento), unità di Calceranica al Lago, per il periodo dal 19 luglio 2004 al 18 gennaio 2006.

Con decreto n. 35205 del 29 novembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione, art. 1, legge n. 223/1991 della Filatura di Grignasco S.p.a., con sede in Grignasco (Novara), unità di Grignasco (Novara), Villanuova sul Clisi (Brescia), per il periodo dal 30 agosto 2004 al 29 agosto 2006.

Con decreto n. 35206 del 29 novembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della cooperativa sociale Praie Progetto Lavoro società a responsabilità limitata, con sede in Salerano Canavese (Torino), unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 1º luglio 2003 al 4 novembre 2003.

Con decreto n. 35207 del 29 novembre 2004 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Lerolin S.p.a., con sede in Thiene (Vicenza), unità di Thiene, per il periodo dal 2 agosto 2004 al 1º gennaio 2005.

Con decreto n. 35208 del 29 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. ISAM, con sede in Sant'Ippolito (Pesaro Urbino) unità di Sant'Ippolito, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 35209 del 29 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Shimano Italia, con sede in Briga Novarese (Novara), unità di Briga Novarese, per il periodo dal 19 luglio 2004 al 18 luglio 2005.

Con decreto n. 35212 del 29 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. SAI.GE.SE., con sede in Rende (Cosenza), unità di Rende per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 35215 del 29 novembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Speedline, con sede in Santa Maria di Sala (Venezia), unità di Bolzano, Caselle di Santa Maria di Sala (Venezia), Tabina di Santa Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2005.

05A00030 - 05A00028

Provvedimento di accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 35218 del 29 novembre 2004 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 31 dicembre 2003, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Montegiordano (Cosenza) - Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e adeguamento della s.s. 106 Jonica tratto compreso tra il km 393+840 (Amendolara) e il km 410+040 (Rocca Imperiale) - III lotto - e tratto compreso tra il km 402+400 e 405+950 - I stralcio. Carreggiata di Valle.

05A00024

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35204 del 29 novembre 2004, è annullato il decreto ministeriale n. 34338 del 28 giugno 2004 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Filatura di Grignasco, con sede in Grignasco (Novara), unità di Grignasco, limitatamente al periodo dal 30 agosto 2004 al 28 marzo 2005.

Con decreto n. 35210 del 29 novembre 2004, è annullato il decreto ministeriale n. 33904 del 27 aprile 2004 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.c.a.r.l. Carrozzeria Autodromo Modena, con sede in Modena, unità di Modena, limitatamente al periodo dal 29 giugno 2004 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 35211 del 29 novembre 2004, è annullato il decreto ministeriale n. 34612 del 4 agosto 2004 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta, limitatamente al periodo dal 1º settembre 2004 al 4 febbraio 2005.

Con decreto n. 35214 del 29 novembre 2004, è annullato il decreto ministeriale n. 33686 del 16 marzo 2004 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.c.a.r.l. Cooperativa Fra Produttori Latte, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina, limitatamente al periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 35216 del 29 novembre 2004, è annullato il decreto ministeriale n. 33361 del 22 dicembre 2003 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. GFI OIS, con sede in Torino e limitatamente al periodo dal 27 settembre 2004 al 28 settembre 2004 ed alle unità produttive di Torino, Milano, Roma, Bari e Napoli.

Con decreto n. 35235 del 29 novembre 2004, è annullato il decreto ministeriale n. 34644 del 4 agosto 2004 di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta, limitatamente al periodo dal 1º settembre 2004 al 4 febbraio 2005.

Con decreto n. 35239 del 29 novembre 2004, è annullato il decreto ministeriale n. 33384 del 22 dicembre 2003 di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. GFI OIS, con sede in Torino e limitatamente al periodo dal 27 settembre 2004 al 28 settembre 2004 ed alle unità produttive di Torino, Milano, Roma, Bari e Napoli.

05A00026

Provvedimento di corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 35240 del 29 novembre 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: Area del comune di Montegiordano (Cosenza) - Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e adeguamento della S.S. 106 Jonica tratto compreso tra il km. 393+840 (Amendolara) e il km. 410+040 (Rocca Imperiale) - III lotto - e tratto compreso tra il km. 402+400 e 405+950 - I stralcio. Carreggiata di Valle, per il periodo dal 31 dicembre 2003 al 31 marzo 2006.

05A00031

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coop. Idra a r.l.», in Molfetta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore della seguente società cooperativa che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) Coop. Idra a r.l. con sede in Molfetta, costituita in data 23 ottobre 1991 con atto rogato dal notaio Olga Camata di Molfetta, repertorio n. 4278, posizione n. 7082, codice fiscale 04296310727, R.E.A. n. 306136, registro società n. 11049.

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via F. Filzi, 18 - Bari.

05A00021

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma secondo del codice civile, delle sottoelencate società cooperative in liquidazione aventi sede legale in provincia di Torino:

1. Società cooperativa ISA a r.l., con sede legale in Torino - via Palestrina n. 15, costituita in data 23 febbraio 1987 per rogito notaio dott. Gennaro Viscusi, pos. prov. n. 5088, partita IVA n. 05258640019;
2. Società cooperativa Arx a r.l. p.a., con sede legale in Torino - via Pastrengo n. 22, costituita in data 3 giugno 1993 per rogito notaio dott. Aldo Scarabosio, pos. prov. n. 5928, partita IVA n. 06532490015;
3. Società cooperativa Handicraft a r.l., con sede legale in Ciriè (Torino) - via Matteotti n. 16, costituita in data 29 settembre 1982 per rogito notaio dott. Viscusi Gennaro, pos. prov. n. 4513, partita IVA n. 04260280013.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A00039

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 7432 del 15 dicembre 2004 alla società Fonte Azzurrina S.p.a., avente:

sede legale e stabilimento di produzione in loc. I Fontanacci - Colli di Capricchia 55030 Careggine (Lucca);

partita I.V.A. 01042080463;

è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo della nuova miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Azzurrina», per l'imbottigliamento e la vendita nei tipi «piatta» e addizionata di anidride carbonica, nei contenitori di materiale e capacità già autorizzati, nelle seguenti proporzioni:

«Sorgente Betulla» - 60%;

«Sorgente Scoglieto» - 40%.

La composizione chimica e chimico-fisica della miscela da riportare in etichetta deve essere conforme a quella risultante dalle analisi chimiche e chimico-fisiche effettuate dall'U.O. Attività di laboratorio del Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Firenze, di cui al rapporto di prova n. 2004-5885 del 3 novembre 2004.

05A00040

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501005/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.